

Spettabile Clientela,

come richiesto da più parti, si riepiloga la normativa per il c.d. rientro dei cervelli per l'anno 2023.

Il regime del **Rientro dei Cervelli 2023** – anche detto, *regime degli impatriati* – riconosce ai lavoratori che decidono di rientrare in Italia la possibilità di tassare solo una parte del reddito ivi prodotto: il 30% o il 10% nei casi di trasferimento della residenza in una delle regioni del Sud della nazione.

L'agevolazione viene riconosciuta per i primi cinque periodi di imposta, estendibili per ulteriori cinque al determinarsi di ben definite condizioni.

RIENTRO DEI CERVELLI 2023: QUAL E' LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019 sono le due principali fonti normative regolanti il regime del **Rientro dei Cervelli**, rimasto invariato, sotto certi aspetti, anche per l'anno d'imposta **2023**.

La *ratio* dei legislatori è da sempre stata quella di incentivare un *rimpatrio dei cervelli* in fuga dall'Italia, garantendo loro, nel rispetto di determinate condizioni di seguito esposte, la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% dell'intero reddito prodotto in Italia.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi, l'**art. 16 del D.lgs. 147/2015** specifica che la tassazione ridotta del reddito è riconosciuta a condizione che:

- Il lavoratore non sia stato residente fiscalmente in Italia nei **due periodi d'imposta precedenti** il rimpatrio,
- Il lavoratore si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per almeno i **due anni seguenti** il rimpatrio,
- L'attività lavorativa venga prevalentemente svolta nel territorio italiano.

Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, restano agevolabili:

- I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- I redditi da lavoro autonomo,
- I redditi di impresa.

RIENTRO DEI CERVELLI 2023: MA QUANTO DURA L'AGEVOLAZIONE?

Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione, trova conferma anche per l'anno **2023** il riconoscimento del regime del **Rientro dei Cervelli** per i primi 5 periodi d'imposta nelle percentuali del 30 o del 10% a seconda della regione di residenza nella quale il lavoratore "impatriato" decide di stabilirsi.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, l'agevolazione fiscale può essere ampliata ed estesa per **ulteriori 5 anni**, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il **50%** del suo intero ammontare.

Difatti, la norma prevede che:

Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo – nonché – [...] nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento.

Nel caso specifico in cui il lavoratore beneficiario del regime di vantaggio abbia almeno **tre figli** minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, per gli **ulteriori 5 periodi** di imposta la percentuale del reddito soggetto a tassazione passa dal 50% al **10%** del suo ammontare.

Come riportato dalla [Circolare 33/E/2020](#) dell'Agenzia delle entrate, l'estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un **figlio** minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, è riconosciuta sia nei casi in cui il figlio minorenni e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente – ma entro e non oltre la scadenza del **primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione**.

Per quanto riguarda, invece, l'**acquisto dell'unità immobiliare** in Italia, questo può avvenire sia entro i dodici mesi precedenti al rimpatrio sia successivamente – ma entro e non oltre **i primi cinque periodi di imposta**.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal

convivente o dai figli; o anche in situazioni di comproprietà. Di contro, l’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell’estensione dell’agevolazione qualora l’immobile venisse acquistato a titolo gratuito

A QUALI CONDIZIONI SI PUO’ BENEFICIARE DELLA PROROGA DEL QUINQUENNIO?

L’articolo 1 comma 50 della legge di bilancio 2021 (ripreso ed ampliato nella sua applicazione dalla **risoluzione 27/E/2021** dell’agenzia delle entrate) ha previsto per i soli *iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020*, la possibilità di optare per l’estensione del regime speciale per altri cinque anni previo versamento di un importo pari al **10% o al 5%** dei redditi da lavoro prodotti in Italia nell’anno precedente rispetto a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento del **10%** riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore a carico **oppure** i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. La percentuale si **riduce al 5%** se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia (**comunque**) acquistato un immobile ad uso abitativo.

Attenzione: la legge di bilancio 2021 si riferisce ai soli rimpatriati prima del 2020, ovvero coloro che alla data **del 31 dicembre 2019** risultavano beneficiari del regime del **Rientro dei Cervelli**.

Con il nuovo Ddl di bilancio **2023**, rispetto ai lavoratori rientrati in Italia negli anni successivi al 2019 non vi è stata alcuna espressa conferma o modifica riguardo il versamento del 10 o del 5% suddetto.

Si rimane in attesa di **eventuali** successive pronunce. A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP